



VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975, n.637;

VISTO il Testo Unico approvato con D.P.Reg. 28.2.1979, n.70;

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80;

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116;

VISTO il R.D. 3 giugno 1940, n.1357;

VISTA la L.R. 10 agosto 1985, n.37;

VISTA la L.R. 31 maggio 1994, n.17;

VISTO il D.I. 26 settembre 1997;

VISTO il decreto interassessoriale n.6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

VISTO il Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 157, recante "disposizioni correttive ed integrative al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio "pubblicato nella G.U.R.I. n. 97 del 27.04.2006 – supplemento ordinario n. 102;

VISTO l'art. 7 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO il D.D.G. n. 643 del 09.03.2015, con il quale il Dirigente responsabile del Servizio Tutela è delegato alla firma dei provvedimenti sanzionatori in materia di tutela del paesaggio;

VISTO il D.A. n. 6639 del 14.06.97, pubblicato nella G.U.R.S. n. 37 del 19.07.97 e il relativo verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Siracusa, affisso all' albo pretorio del Comune di Siracusa l'11.06.96 (data decorrenza del vincolo), con il quale è stata dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1 della L. 1497/39, la zona: " Porto Piccolo, Villini Foro Siracusano, Giardini di Piazzale Lepanto, nonché della Borgata S. Lucia, S.Giovanni, Villa Landolina, Villa Vinci, Catacombe di Vigna Cassia e Ginnasio Romano", ricadente nel territorio comunale di Siracusa;

VISTO l'articolo 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006;

VISTA la nota n° 931 del 20.01.2003, con la quale l'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Finanze e Credito, Servizio Entrate Tributarie ed Extra Tributarie – U.O.B. Sanzioni e Demanio Marittimo, ha impartito direttive sulle modalità di pagamento delle indennità pecuniarie ex art. 164 del T.U. 490/99 ed ex artt. 9 e 10, comma 3, della L. 47/85;

VISTA la nota n. 920 del 15.03.2005, con la quale sono state impartite direttive da questo Assessorato alle Soprintendenze sui criteri di quantificazione della sanzione pecuniaria ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004;

VISTA la L.R. n.32 del 31.12.2015, pubblicata nella G.U.R.S. n. 2 dell' 11 gennaio 2016;



ACCERTATO che la ditta xxxxxxxxxxxxxxxx ha eseguito, nel 2004, nel comune di xxxxxxxxxxxxxxxx xx, una tendocopertura in telo di PVC e annessa pensilina di legno a servizio dell'attività ristorativa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx in area demaniale marittima;

CONSIDERATO che le opere suddette sono da considerarsi abusive, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 16 del Decreto Legislativo n. 157/2006, perché realizzate senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa;

VISTA la nota n. 3474 del 07.03.2014, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Siracusa ha espresso parere favorevole sul progetto in sanatoria delle opere di che trattasi, subordinandone il mantenimento al pagamento dell'indennità pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006, fino alla data di avvio effettivo dell'appalto per la realizzazione dei lavori per la riqualificazione del xxxxxxxxxxxxxxxx, con la condizione che la ditta rimuova la struttura per consentire i lavori entro tale termine;

VISTA la scheda prot. n. 7711 del 22.05.2015, relativa all'applicazione dell'indennità pecuniaria ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006, con la quale la Soprintendenza di Siracusa ha determinato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.I. 26.09.1997, come applicato con il suddetto decreto interassessoriale n. 6137/99, in Euro **516,46** il profitto conseguito con la realizzazione delle opere abusive, assimilate alla tipologia 4 della tabella allegata al citato decreto 6137/99, che stabilisce in misura fissa detto valore, trattandosi di opere eseguite in area di notevole interesse paesaggistico;

CONSIDERATO che, con la nota prot. n. 3474 del 07.03.2014, la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Siracusa ha tuttavia fatto presente che le opere abusive di che trattasi arrecano al paesaggio tutelato pregiudizio, se pur lieve e temporaneo, e ha quantificato, giusta perizia prot. n. 7711 del 22.05.2015, il danno causato al paesaggio per un importo pari al profitto conseguito e cioè Euro **516,46**;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006, e dell'art. 4 del D.I. 26.09.1997, di dovere ingiungere nei confronti del trasgressore il pagamento della maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito, e ciò anche nell'ipotesi in cui dalla predetta valutazione emerga che il parametro danno sia pari a zero;

RITENUTO opportuno comminare a carico del trasgressore il pagamento dell'indennità pecuniaria, anziché l'ordine di demolizione in quanto le opere abusivamente costruite arrecano lieve pregiudizio all'ambiente vincolato;

DECRETA

Art. 1) La ditta xxxxxxxxxxxxxxxx, domiciliata a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx è tenuta a pagare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006, la somma di **Euro 516,46**, da imputarsi sul cap. 1987 – Capo 14, Titolo 1, Categoria 5, Rubrica 2, quale indennità per il danno causato al paesaggio con la realizzazione delle opere abusive.

La somma di cui al presente articolo dovrà essere versata, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di notificazione del presente decreto, mediante le seguenti modalità alternative:

- versamento diretto presso Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UniCredit;
- versamento diretto tramite conto corrente postale n. 11429966 intestato a “UniCredit di Siracusa – Ufficio di Cassa della Regione Siciliana”.
- bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT19E076011710000011429966 intestato a Cassa Regionale di UniCredit - SIRACUSA - cassiere SR.

Nella causale del versamento dovrà essere indicato: “Capitolo 1987 – sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi dell'art. 167, comma 1, del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006.

A comprova dell'avvenuto pagamento della predetta indennità, la ditta suddetta dovrà trasmettere all'Assessorato Regionale Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Servizio Tutela, Unità Operativa 29:

- originale o **copia autenticata** della quietanza (mod. 121 T) nel caso di pagamento presso il competente Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UniCredit;
- originale o **copia autenticata** della ricevuta di versamento rilasciata dall'Ufficio Postale presso il quale si effettua il pagamento;
- ricevuta attestante la conferma dell'avvenuta esecuzione del bonifico bancario.

Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine prefissato, questo Assessorato procederà coattivamente alla riscossione della somma sopra indicata nei modi di legge.

Avverso la cartella esattoriale, emessa ai sensi del presente decreto, in caso di omesso versamento delle somme dovute e degli oneri aggiuntivi, è possibile proporre ricorso soltanto per motivazioni proprie della cartella e non per eventuali vizi del presente decreto ai quali si è prestata acquiescenza o che sono stati oggetto di autonoma impugnativa.

Art.2) La ditta suddetta, al fine di armonizzare l'edificio di che trattasi con l'ambiente circostante, dovrà altresì attenersi alle prescrizioni contenute nel parere prot n. 3474 del 07.03.2014 della Soprintendenza di Siracusa e precisamente che entro la data di avvio effettivo dell'appalto per la realizzazione dei lavori per la riqualificazione del Porto Piccolo la ditta rimuova la struttura per consentire la realizzazione dei lavori :

Il Comune di SIRACUSA vorrà trasporre dette prescrizioni in seno al titolo concessorio, apponendo allo stesso un congruo termine decadenziale per la esecuzione degli interventi sopra elencati da parte del titolare della concessione.

Alla verifica del mancato adempimento il Comune adotterà gli interventi di competenza previsti dalla vigente normativa (L.R. 37/1985; C.G.A. 16.12.1997, n. 1080).

Art. 3) Ai sensi dell'art. 33 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, e secondo i criteri e le modalità previste nella circolare n. 7/2013, consultabile nel sito web di questo Assessorato al seguente indirizzo: www.regione.sicilia.it/beniculturali, è consentito il pagamento rateizzato **“per importi pari o superiori ad Euro 2.400,00”**.

Art. 4) Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e successivamente sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza.

Art. 5) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Giudice Amministrativo entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero, ricorso gerarchico al Dirigente Generale di questo Dipartimento entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione del presente decreto.

PALERMO, 25 gennaio 2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Daniela Mazzarella)
f.to